



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO MOTORIZZAZIONE CIVILE

Lung'Adige S. Nicolò, 14 – 38122 Trento

T +39 0461 492002 – 492006 F +39 0461 492047

pec motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it - @ motorizzazione.civile@provincia.tn.it

web www.motorizzazione.provincia.tn.it

REVISIONE STRAORDINARIA (SINGOLA)

La revisione straordinaria si differenzia dalla revisione periodica esclusivamente in quanto disposta dall'autorità con apposito provvedimento relativo al singolo veicolo anziché richiesta per

Provvedimento di revisione singola per:

- Dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza della circolazione, silenziosità e antinquinamento (art. 80 comma 5)
- Incidente (art. 80 comma 7)
- Controllo a campione sui veicoli sottoposti a revisione presso i centri revisioni autorizzati (art. 80 comma 10)

Controlli effettuati (all I punto 2 e punto 3 del DM 214/2017):

0. Identificazione del veicolo (targhe – numero di telaio);
1. Impianto di frenatura: di servizio, di stazionamento, di soccorso (stato meccanico e funzionamento – efficienza);
2. Sterzo (stato meccanico – volante, colonna e barra – gioco sterzo);
3. Visibilità (campo di visibilità – stato vetri – dispositivi retrovisori – tergicristalli e lavavetri – sistema antiappannamento);
4. Impianto elettrico e parti del circuito elettrico: fari, luci di arresto, indicatori di direzione e di emergenza, fendinebbia e retronebbia, retromarcia, luce targa, catarifrangenti, spie obbligatorie, circuito elettrico e batteria (stato e funzionamento – allineamento – rispetto dei requisiti – sistemi di regolazione);
5. Assi, ruote, pneumatici, sospensioni (stato meccanico, giochi, corrispondenza a documento di circolazione);
6. Telaio ed elementi fissati al telaio: struttura generale [tubi di scappamento e silenziatori, serbatoi e tubi per il carburante, paraurti, protezioni laterali e dispositivi antincastro, trasmissione, vano motore] cabina e carrozzeria [porte e serrature, pavimento, sedili, comandi di guida, dispositivi antispruzzo, cavalletto, impugnature e poggiatesta] – (stato generale, integrità, funzionamento, omologazione);

7. Altre dotazioni: cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta, serrature e dispositivi antifurto, triangolo di segnalazione, segnalatore acustico, tachimetro e contachilometri; solo per i veicoli in cui è richiesto: estintore, cassetta di pronto soccorso, tachigrafo, limitatore di velocità, sistema e-call;
8. Effetti nocivi: prova fonometrica, emissioni allo scarico (analisi gas di scarico / prova opacità fumi), spia mil (avaria motore), assenza perdite liquidi vari;
9. Controlli supplementari per veicoli delle categorie M₂ e M₃ adibiti al trasporto di passeggeri (autobus).

Modalità di effettuazione dei controlli

Il controllo del veicolo avviene tramite:

- verifiche strumentali utilizzando specifiche attrezzature (banco prova freni, banco prova giochi, analizzatore dei gas di scarico o opacimetro, fonometro, prova fari per autoveicoli e rimorchi e banco prova freni, analizzatore, prova velocità, fonometro, prova fari per motoveicoli e ciclomotori);
- esame visivo (cosiddetti controlli a vista) che comporta l'osservazione degli elementi; l'ispettore li può anche azionare o utilizzare, valutare i rumori o utilizzare qualsiasi altro opportuno mezzo di controllo senza far uso di apparecchiature.
- verifiche documentali dei documenti di circolazione e dell'eventuale documentazione integrativa.

Esito della revisione

- "revisione regolare", nel caso in cui il veicolo abbia superato il controllo;
- "revisione ripetere", nel caso in cui il veicolo non abbia superato il controllo e dovrà presentarsi a nuova visita entro un mese (il veicolo può continuare a circolare per un mese solo se l'utente ha provveduto ai motivi del ripetere con la dovuta certificazione di un'autofficina);
- "revisione ripetere-sospeso dalla circolazione", nel caso in cui il veicolo, oltre a non aver superato il controllo, può circolare solo in giornata, per andare dal meccanico a una velocità non superiore di 40 km/h, e nel giorno in cui dovrà sostenere una nuova prova.

Dichiarazione lavori

In caso di revisione straordinaria deve essere presentata una dichiarazione rilasciata da una officina di autoriparazione iscritta all'albo degli autoriparatori che deve:

- essere resa dal legale rappresentante della ditta autoriparatrice nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi del DPR 445/2000);
- riportare per esteso l'elenco delle riparazioni eseguite, con al minimo le riparazioni corrispondenti ai danni/anomalie elencati nella segnalazione da cui trae origine la revisione straordinaria;
- riportare la dicitura di "lavori eseguiti a perfetta regola d'arte".